QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

concernente le disposizioni relative all'ora legale

(88/14/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che la terza direttiva 84/634/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1984, concernente le disposizioni relative all'ora legale [3], modificata, da ultimo dalla direttiva 85/582/CEE [4], ha introdotto in tutta la Comunità una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo dell'ora legale negli anni 1986, 1987 e 1988 e due date diverse per quanto riguarda la fine di detto periodo nei medesimi anni, una per gli Stati membri diversi dall'Irlanda, e dal Regno Unito e l'altra per l'Irlanda e il Regno Unito;

considerando che l'articolo 5 della terza direttiva prevede che il Consiglio adotterà, anteriormente al 1° gennaio 1988, su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1989;

considerando che non sono attualmente disponibili tutti gli elementi necessari per determinare la data della fine del periodo dell'ora legale; che è quindi opportuno prorogare le disposizioni attuali per il 1989;

considerando che è opportuno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo di ora legale di tale anno in tutta la Comunità;

considerando che, a titolo provvisorio, è opportuno fissare due date diverse per la fine dell'ora legale dell'anno precitato, valide una per gli Stati membri diversi dall'Irlanda e dal Regno Unito e l'altra per i due suddetti Stati membri;

considerando che per motivi di ordine geografico conviene non applicare le disposizioni comuni relative all'ora legale nei territori d'oltremare degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intende per « periodo dell'ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di sessanta minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale per l'anno 1989 inizi all ore 1 00 del mattino, ora universale, di domenica 26 marzo 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri diversi dall'Irlanda e dal Regno Unito prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per l'anno 1989 cessi alle ore 1 00 del mattino, ora universale, di domenica 24 settembre 1989.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per l'anno 1989 cessi alle ore 1 00 del mattino, ora universale, di domenica 29 ottobre 1989.

Articolo 5

Anteriormente al 1° gennaio 1989, il Consiglio adotterà su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1990.

Articolo 6

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

(1) GU n. C 345 del 21. 12. 1987.
(2) GU n. C 356 del 31. 12. 1987.
(3) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 33.
(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 38.